

I canali interni ed esterni al centro di Linee guida messe a punto dall'Anac

Whistleblowing, 231 doc

Modelli organizzativi a misura di segnalazioni

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Modelli organizzativi "231" (Mog 231) da aggiornare al whistleblowing (segnalazione riservata di illeciti e atti di cattiva gestione con rete di protezione dei segnalanti contro ritorsioni). Gli atti aziendali previsti dal d.lgs. 231/2001, necessari alle imprese per evitare responsabilità amministrative connesse a reati commessi da amministratori, manager e dipendenti, devono: 1) prevedere un canale interno di segnalazione o l'adeguamento del canale precedentemente attivato; 2) esplicitare il divieto di ritorsione e del divieto di ostacolare (o tentare di ostacolare) la persona che intende segnalare; 3) aggiornare il sistema disciplinare con possibili sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sanzionati dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione). Che ha approvato, con la delibera n. 478 del 26/11/2025, apposite "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", relative sia

alle imprese sia alle pubbliche amministrazioni. Esse dettagliano molte indicazioni pratiche, tra le quali l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di revisionare il codice di comportamento del personale. In parallelo, con delibera n. 479, sempre del 26/11/2025, l'Anac ha aggiornato le Linee guida sui canali esterni di segnalazione.

Il Dpo non fa il gestore. In base alla normativa (dlgs 24/2023) i soggetti, tenuti agli obblighi "whistleblowing" sono tenuti a nominare il gestore del canale interno, dedicato alla raccolta delle segnalazioni, assicurando riservatezza al segnalante. La gestione, chiarisce Anac, può essere affidata a una persona interna o ufficio interno, oppure a un soggetto esterno, ai quali spetta una grossa mole di lavoro. Proprio per questo le Linee guida raccomandano agli enti di grandi dimensioni o a struttura complessa, di non nominare gestore il responsabile della protezione dei dati (Dpo). Al contrario, negli enti di ridotte dimensioni, se c'è carenza di personale, con atto congrua-

mente motivato, il ruolo di Dpo e quello di gestore potrebbero essere affidati al medesimo soggetto. Per enti di ridotte dimensioni, si specifica, si intendono quelli con una media di dipendenti inferiore a cinquanta.

Conflitti di interesse. È preferibile, sottolinea l'Anac, che il gestore, adeguatamente formato, abbia una buona conoscenza in campo giuridico ed etico nonché dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente. Il gestore, inoltre, deve esercitare il suo ruolo con autonomia e le sue valutazioni sulle segnalazioni ricevute non devono essere subordinate all'esame dell'organo di vertice. Al riguardo, il Mog 231 deve disciplinare le ipotesi di possibili conflitti di interesse e i casi di assenza del gestore, individuando un apposito sostituto. Lo stesso va fatto negli atti organizzativi per i soggetti pubblici e per quelli privati non tenuti alla redazione del Mog.

Odv. L'organismo di vigilanza può essere individuato come gestore delle segnalazioni. Se, invece, la scelta organizzativa è di individuare un soggetto diver-

so, l'atto organizzativo/Mog 231 deve necessariamente disciplinare le procedure di raccordo tra l'Odv e il gestore.

Canale condiviso. Le Linee guida estendono la possibilità di istituire il canale di segnalazione così da consentire di risparmiare sui costi. Secondo l'Anac, oltre ai comuni diversi dai capoluoghi di provincia (già agevolati dal d.lgs. citato), possono scegliere di condividere il canale interno di segnalazione anche gli enti pubblici di piccole dimensioni, quelli con meno di cinquanta dipendenti.

Codici di comportamento. Gli enti pubblici devono rivedere i propri codici di comportamento, con un richiamo al rispetto della privacy e al divieto di ritorsioni.

Sindacati. In base al d.lgs. 24/2023 i soggetti obbligati a istituire il canale di segnalazione devono sentire i sindacati. Le Linee Guida chiariscono che non si tratta di trattativa seguita da un accordo, ma di informativa, tesa a eventuali osservazioni dei sindacati.

© Riproduzione riservata

BREVI

Dall'Osservatorio OICE/Informatel arrivano i dati sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura di novembre 2025. In sintesi: nei primi 11 mesi, gare per servizi tecnici per 2,1 mld, di cui 1,9 oltre soglia UE (+40,3% sul 2024); raddoppiano gli accordi quadro rispetto allo stesso periodo del 2024; i bandi di progettazione toccano quota 722,5 mln, +66,2% (i bandi di maggiore importo sono quelli di Consorzio autostrade siciliane e di ANAS). Per Giorgio Lupoi, presidente OICE, "Il 2025 inverte nettamente il trend negativo del 2024 e sarà sui livelli pre-Pnrr ma è necessaria maggiore attenzione alla fase di esecuzione dei contratti".

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottoscritto un protocollo d'intesa insieme alla Fondazione MAXXI, al Comune di Messina e all'Università di Messina per avviare in modo stabile la realizzazione e la gestione del MAXXI Med, il futuro polo artistico e culturale internazionale dedicato al Mediterraneo allargato.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come riporta Agipronews, ha aggiornato la "black list" con l'elenco dei siti non autorizzati alla raccolta di gioco in Italia. L'Adm ha disposto l'oscuramento di altri 55 nuovi siti internet, mentre è stato immediatamente ripristinato il sito 'polymarket.com'. Il totale dei siti inibiti raggiunge quota 1.036 nel 2025, per un totale di 11.654. L'accesso a questi siti non autorizzati infrange la legge 401 del 1989, con l'Agenzia che procede alla denuncia d'ufficio all'Autorità Giudiziaria di tutti i portali non conformi alla norma.

È stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 577 funzionari del Ministero della Cultura, nell'ambito della famiglia professionale tecnico-specialistica dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale inPA, a partire dal 15 dicembre 2025 alle ore 11.00 e fino al 14 gennaio 2026 alle ore 23.59.

© Riproduzione riservata

Fondo di garanzia pmi, proroga a dicembre 2026

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione. Sono alcune delle misure previste dal decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto Milleproroghe di fine anno, approvato l'11 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri. In materia di sanità e sicurezza viene prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026. Famiglie e territorio: il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026 mentre come spiega una nota di Palazzo Chigi, l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda le misure economiche e regolatorie viene sospeso anche per l'anno 2026 l'aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. E viene prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020. Circa la normativa sanitaria e la ricerca, vengono abrogati alcuni divieti sull'utilizzo del modello animale negli studi su xenotraspianti d'organo e sostanze d'abuso.

Il governo ha anche approvato un ddl per la ratifica ed esecuzione dell'Accordo ("Accordo Quadro G2G") tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

© Riproduzione riservata

Col dolo pure il socio risponde dei danni

Il socio della srl risponde in solido con l'amministratore formale della società se induce l'organo di gestione a compiere atti dannosi per la società o concorre nel metterli in atto oppure autorizza in modo consapevole il manager a farlo: in tal caso il socio diventa in sostanza anch'egli in amministratore. Ma la responsabilità solidale sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta e ha voluto comunque ingerirsi nella gestione. Il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la srl è pur sempre società di capitali, fondata su una netta distinzione fra gli organi. Così la Cassazione civile, sez. I, con l'ordinanza 32545 del 13/12/2025.

Decisione consapevole

Definitiva la condanna inflitta alla società in quanto socia nella srl: risarcisce il fallimento insieme ad amministratori, sindaci e liquidatore per una serie di illeciti emersi dopo il suo ingresso nella compagine, in esecuzione del patto parasociale sottoscritto con gli amministratori srl, avvenuto acquisendo le quote a un prezzo simbolico; troppo bassi risultano il canone dell'affitto d'azienda e il corrispettivo della cessione del valore di magazzino iscritto a bilancio, mentre la cessione dei crediti che strappa alla fallita è priva di base giuridica. Il socio, tuttavia, risponde in solido con gli amministratori soltanto se il suo concorso nel produrre il danno alla società è la conseguenza della decisione consapevole di ingerirsi nella gestione: l'avverbio "intenzionalmente" contenuto nel comma 8 dell'art. 2476 cc esclude non soltanto i comportamenti non voluti ma anche lo stato soggettivo equiparabile a tutte le forme della colpa; il che, tuttavia, non significa che il socio debba essere consapevole delle «conseguenze necessariamente dannose del suo operare».

"Mala gestio" limitata

In quanto "proprietario" della società, dunque, il socio risponde per "mala gestio" con l'amministratore soltanto per quei comportamenti qualificabili come gestori, cioè riconducibili alle competenze del secondo, e che hanno finito per condizione il manager nell'atto deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso per la compagine.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata